



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 219 del 05/07/2024

Oggetto: **provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e dalla zanzara comune (*Culex spp*)**

PREMESSO :

- che con nota prot. n. 40860 del 2024 trasmessa dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI,)“ si prende atto che “...con l'approssimarsi in Italia del periodo di maggiore attività delle zanzare, vettori potenzialmente competenti per la trasmissione di arbovirosi”, il Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria invita le Amministrazioni competenti a predisporre tutte le misure atte a ridurre il rischio di diffusione delle zanzare, raccomandando, in particolare, di disporre ordinanza comunale per la disinfestazione larvicida nelle aree private, informando e sostenendo la cittadinanza nella gestione e manutenzione dei possedimenti;

VISTA:

- la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

CONSIDERATO:

- che anche in Italia nel 2007 e, in particolare, in Calabria a Guardia Valle (CZ) nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya;
- che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto;
- che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi, i quali hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

DATO ATTO:

- che le arbovirosi rappresentano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini;
- e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nel cercare di ridurre nella massima misura possibile la popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla diffusione zanzare, agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi, soprattutto laddove l'insetto trovi le condizioni ideali per la propria riproduzione, ovvero in presenza di acqua stagnante dove deporre le uova da cui si sviluppano le forme larvali;

EVIDENZIATO:

- che la lotta agli insetti adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale (quali ristagni d'acqua in luoghi privati o pubblici es. cimiteri), sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

ACCERTATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

PRESO ATTO del "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 ";

RITENUTA la necessità, in mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari tale fenomeno, che le suddette misure preventive si debbano rivolgere alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica e dell'igiene, intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie atte a controllare, contenere e diminuire la diffusione delle zanzare in genere e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), vettori delle malattie infettive su descritte;

Visti i riferimenti normativi:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la L. 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini, con particolare riguardo ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, in cui si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi,

balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (bidoni, recipienti vari, cisterne, vasi, sottovasi, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere allo svuotamento dei contenitori dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
3. mantenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi, materiali da cantiere e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o acque di qualsiasi altra provenienza;
4. garantire nelle aree verdi private il taglio periodico dell'erba con manutenzione delle essenze arbustive e, laddove presenti tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, negli spazi di proprietà privata, ricorrere all'uso di prodotti di sicura efficacia larvicida con periodicità costante;
5. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane, vasche e piscine non in esercizio) attuando trattamenti con prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
6. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
7. evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
10. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi:
 - non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua.
 - non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti).
 - non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui.
 - in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica, riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra,

argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evita la presenza di acqua stagnante;

➤ trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi

11. ai conduttori di serre e vivai, esercizi di commercio di piante e fiori e attività similari, di attuare forme di lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche, oltre che evitare ogni formazione di ristagno di acqua sia in caso di annaffiatura sia di pioggia;
12. indipendentemente dalla periodicità del trattamento adottato, lo stesso deve essere praticato dopo ogni precipitazione atmosferica.

DISPONE

- che il trattamento antilarvale sia eseguito direttamente dagli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure con l'ausilio di imprese di disinfestazione; la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente dovrà essere conservata dal proprietario o dal conduttore;
- che i trattamenti adulti-cidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, siano eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda Sanitaria territorialmente competente; tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario ma esclusivamente in caso di conclamata pericolosità.

AVVERTE CHE

- la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese relativamente agli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano più gravi violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
- Per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 31 ottobre 2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, che si dovessero verificare in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e ai soggetti interessati con la pubblicazione sul sito internet del Comune e sui canali social dell'Ente, al fine di garantirne la massima divulgazione;

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, l'ASP Crotona, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Così come previsto dalla legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alle seguenti Autorità:

TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

Responsabile del procedimento

f.to Arch. Dominijanni Elisabetta Antonia

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

